

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2108)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Ambiente

(DE LORENZO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 4175)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 dicembre 1986

Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento
del Ministero dell'ambiente

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente subentra nella posizione giuridica, nonchè in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al disciolto ufficio del Ministro per l'ecologia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con pari decorrenza il Ministro dell'ambiente è legittimato ad attivare provvedimenti di spesa a valere sugli stanziamenti della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 1986.

3. Sui provvedimenti di cui al comma 2 l'attività di controllo viene esercitata dalla ragioneria centrale per i servizi del tesoro - ufficio speciale per il riscontro degli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri ed organi collegati.

4. I titoli di spesa emessi a carico degli stanziamenti della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio 1986, non pagati entro il 31 dicembre dello stesso anno, saranno annullati ed i relativi importi conservati in conto residui, ove non sia intervenuta prescrizione del debito. Tali titoli verranno rimesi nel nuovo esercizio a carico dei predetti residui iscritti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio 1987.

5. I titoli di spesa, emessi a carico della menzionata rubrica 38 ed estinti in tempo utile, ma contabilizzati dalle tesorerie dello Stato fra i pagamenti in conto sospeso, saranno trasportati ed imputati al conto dei residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Pertanto le tesorerie interessate invieranno gli elenchi dei predetti titoli alla ragioneria centrale per i servizi del tesoro che, dopo aver effettuato gli adempimenti attinenti alla con-

servazione dei relativi residui, provvederà a trasmettere detti elenchi alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente per la nuova imputazione.

6. Ai fini dell'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1986 sugli stanziamenti indicati nell'articolo 19 della legge medesima possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 6, lettera c), della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applicano altresì al personale dipendente di enti pubblici, anche economici, in posizione di comando presso l'ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, saranno individuati i criteri e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, agli inquadramenti di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso sulla proposta del Ministro dell'ambiente, fatta d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla riorganizzazione del Servizio geologico, trasferito al Ministero dell'ambiente dall'articolo 17 della legge 8 luglio 1986, n. 349, attribuendo ad esso autonomia funzionale e scientifica e garantendo che di esso possano avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio e l'ambiente nonchè, sulla base di una convenzione-tipo, le regioni e che esso possa a sua volta avva-

larsi dell'attività, della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici, anche privati.

2. Il Servizio geologico è diretto da un dirigente generale tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale dirigente è nominato con la procedura di cui al comma 1.

Art. 4.

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è aggiunta la seguente lettera:

« e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari ».

2. Per il funzionamento dei servizi previsti, rispettivamente, dall'articolo 3 della presente legge e dalla lettera e) del comma 1 del presente articolo, la tabella A allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, è modificata con l'aggiunta di numero 2 dirigenti generali - livello C, dei quali uno del quadro A e uno del quadro B, nonché di numero 1 dirigente superiore e numero 1 primo dirigente, entrambi nel quadro A.

Art. 5.

1. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di un apposito cassiere per il Ministero dell'ambiente, dell'opera del cassiere della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

1. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 1979, è integrata con un rappresentante del Ministero dell'ambiente, designato dal Ministro dell'ambiente.

Art. 7.

1. Il Ministro dell'ambiente, con il provvedimento di individuazione delle aree da destinare a parchi e riserve naturali, adotta contestualmente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, adotta misure di salvaguardia a tutela delle aree individuate come zone da destinare a riserve marine. Con il provvedimento che prescrive le misure di salvaguardia, possono essere vietate la trasformazione e l'utilizzazione dell'area, nonché la pesca.

3. È in facoltà del Ministro dell'ambiente graduare il contenuto della misura di salvaguardia in relazione alle esigenze del caso.

4. Il Ministro dell'ambiente adotta in ogni caso i necessari provvedimenti cautelari ed urgenti per evitare pericoli di danno ambientale.

Art. 8.

1. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente, di cui all'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, si intendono incrementate, rispettivamente, di numero 1 posto, con funzioni di direttore di ragioneria centrale, e di numero 3 posti, con funzioni di direttore di divisione.

Art. 9.

1. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei di-

rigenti amministrativi dei servizi centrali della ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 8, sarà conferito in aggiunta alle disponibilità messe a concorso per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. I tre posti di primo dirigente portati in aumento dall'articolo 8 saranno conferiti, in aggiunta alle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1986, con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 10.

1. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione organica del ruolo centrale della ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si provvederà utilizzando le graduatorie dei concorsi in atto e di quelli già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.